



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Corso Vittorio Emanuele 08025 Oliena - Tel. 0784/280200 Fax 0784/280206.

Area Servizi alla persona

Oliena

## BANDO

### Per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, annualità 2020, di cui alla L. 431/98, art. 11

(Approvato con det. N°761 del 03/12/2020)

#### FINALITA'

La Regione Autonoma della Sardegna con il presente Bando intende sostenere, con un contributo che varia a seconda della fascia reddituale, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di appartenenti a nuclei familiari disagiati

#### DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono altresì destinatari dei contributi, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

#### IL CONTRATTO DEVE:

- risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/98) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

## REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a. **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

b. **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (14.162,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

c. **Fascia C:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare superiore a € 14.162,00 e inferiore a € 35.000,00, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento nel periodo marzo-maggio rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

## CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

**Fascia A:** l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

**Fascia B e C:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00:

I contributi concessi, **non sono cumulabili** con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza" di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i..

## MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il comune fissa l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati al precedente punto, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nel quale sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare, può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo può essere superiore ai limiti su indicati) o in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito al precedente punto, possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Per coloro che hanno già partecipato al Bando gennaio-aprile 2020, il calcolo del contributo si effettuerà determinando il contributo spettante per l'intero anno e sottraendo da questo il contributo già riconosciuto per le mensilità gennaio-aprile.

### **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E SCADENZE**

A seguito della pubblicazione del Bando comunale, i cittadini interessati potranno presentare domanda sull'apposito modulo, disponibili negli orari d'apertura al pubblico presso la portineria o nel sito istituzionale del Comune di Oliena. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 17.12.2020, alla pec istituzionale del Comune all'indirizzo protocollo@pec.comune.olienu.it o alla mail istituzionale info@comune.olienu.it, formato pdf, regolarmente sottoscritta e scansionata o consegnata all'ufficio protocollo previo appuntamento telefonico allo 0784280222 al fine di evitare assemblamenti di persone.

Successivamente verrà predisposta una graduatoria degli aventi titolo.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione, unitamente alle economie in possesso, potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del comune, per ragioni di equità si procede ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce di reddito.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge Nazionale n. 431 del 09/12/ 1998.

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999.

DGR n. 20/1 del 17.04.2020.

Delibera Regionale 56/44 del 13/11/2020

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non riportato nel presente si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

(Dott. Salvatore Angelo Biscu)